



Comune di Limena

Provincia di Padova

Via Roma 44 - 35010 - Limena - c.f. 00327150280
☎ 0498844338 - fax 0498840426
www.comune.limena.pd.it posta elettronica certificata: limena.pd@cert.ip-veneto.net



Limena, 14-12-2021

Prot. 18546

ORDINANZA DEL SINDACO DEL COMUNE DI LIMENA
Numero 12/2021 – numero 40 /2021 del Registro Generale

**ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE EX ART. 50, C.5, D.LGS. 267/2000 -
ULTERIORI MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2 NEL TERRITORIO DEL
COMUNE DI LIMENA - OBBLIGO DI UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DELLE VIE RESPIRATORIE.**

IL SINDACO

VISTE le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (Covid-19) ed in particolare la legge n. 126/2021 che ha prorogato lo stato di emergenza al 31 dicembre 2021, estendendo a tale data la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza all'interno della cornice normativa fissata dal decreto legge n. 19/2020, convertito con modifiche nella legge n. 35/2020, con riferimento agli ambiti delle possibili misure emergenziali;

VISTE le risultanze, fornite dalla Regione, sull'andamento dei contagi in Veneto, illustrate nel corso della conferenza indetta dal Presidente della Regione in data 2 novembre u.s. e riassunte nel report aggiornato al 2 novembre 2021, il cui contenuto si intende integralmente richiamato nel presente provvedimento, da cui emerge la recrudescenza dei casi di positività al virus Covid-19 con un incremento dei contagi in tutta la Regione;

Visto inoltre il comunicato della Regione Veneto n° 2292, in data 12.12.2021, del Dirigente della sanità veneta dott. Luciano Flor il quale precisa che negli ultimi giorni la pandemia causata dal Covid nel padovano è molto cresciuta;

DATO ATTO che il Ministero della Salute, il 22 giugno 2021, ha emanato l'ordinanza "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19 in "zona bianca" con cui, dal 28 giugno 2021, nelle "zone bianche" non c'è più l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti, e che lo stesso Ministero con ordinanza del 28 ottobre 2021 ha reiterato, fino al 31 dicembre 2021 le misure di cui all'ordinanza 22 giugno 2021;

CONSIDERATO che le piazze, le vie e le aree pedonali del comune vengono interessate da molti eventi di forte aggregazione per lo più riconducibili alle manifestazioni per festeggiare il Santo NATALE e le festività Natalizie tutte, oltre

a numerose occasioni di intrattenimento culturale, musicale e di svago per adulti e bambini;

Considerato che con cadenza settimanale -il mercoledì- si tiene il mercato in via Del Santo, e dato atto delle caratteristiche tipiche dei mercati, ove le persone tendono a trovarsi a stretto contatto, specie nelle immediate vicinanze dei banchi di vendita, ovvero creando raggruppamenti di persone e quindi situazioni di assembramento

DATO ATTO che, in sede di C.P.O.S.P. tenutosi il 23 novembre u.s. e presieduto dal Prefetto di Padova, il Direttore dei Servizi Socio Sanitari dell'AUSL n. 6 Euganea dott. Paolo Fortuna ed il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Padova dott. Giuseppe Dal Ben hanno riferito in merito alla situazione epidemiologica della nostra Provincia, evidenziando che nel mese di novembre si è osservato un trend in aumento di casi positivi al COVID-19 di quasi il 500%, ogni 100.000 abitanti, con concreto pericolo di nuova massiva diffusione del virus;

RITENUTO necessario, alla luce dei dati appresi in sede di C.O.S.P.P., adottare, per il territorio comunale, specifici provvedimenti a tutela della salute pubblica, assumendo con urgenza ogni ulteriore misura idonea a contenere la possibile diffusione della pandemia;

RILEVATO che il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro unitamente all'uso dei dispositivi di protezione individuale delle vie aeree (cd. "mascherine") sono misure già indicate dalla norma tra quelle le più idonee ad impedire la diffusione del contagio;

RITENUTO pertanto, necessario disporre, fino a cessata emergenza, l'uso obbligatorio dei dispositivi di protezione individuale delle vie aeree (cd. "mascherine") in tutte le situazioni in cui non possa essere garantito distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti, come previsto dalle vigenti ordinanze del ministero della Salute in materia;

VISTO l'art. 32 della legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di Autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione di provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTO l'art. 50, comma 5 del decreto legislativo n. 267/2000, che definisce le attribuzioni del Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, per l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale;

VISTO l'art. 3 comma 3 del decreto legge n. 19/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2020 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 7 del D.P.C.M. del 2 marzo 2021 in merito alle misure di contenimento del contagio che si applicano nei territori classificati in "zona bianca";

RITENUTO che, per quanto fin qui esposto, allo scopo di prevenire ogni ulteriore evoluzione negativa del quadro pandemico, sussista sia il requisito della contingibilità, in quanto la situazione non può essere affrontata tramite l'adozione di strumenti giuridici ordinari che prevengano la formazione di possibili assembramenti di persone nelle vie e piazze sia il requisito dell'urgenza, per l'imminente documentato danno alla salute pubblica che, protraendosi tale situazione, deriverebbe dalla mancata adozione nell'immediatezza di un provvedimento di natura cautelare;

RILEVATO che si è proceduto ad effettuare un ponderato bilanciamento tra l'interesse pubblico e privato, contemperando il diritto alla salute, individuale e collettiva, sancito dall'art. 32 della Costituzione, con i diritti di circolazione, riunione e di tutela dell'iniziativa economica;

RITENUTO, nel rispetto del principio della contingibilità, di adottare la presente ordinanza per un periodo limitato nel tempo, e cioè fino al 31 dicembre del corrente anno, riservandosi una successiva valutazione all'evidenza dell'evoluzione del contesto pandemico;

ORDINA

dalle 00.01 di Giovedì 16.12.2021 fino al 31.12.2021 e fatta salva diversa disposizione normativa che dovesse nel frattempo intervenire:

1. negli spazi all'aperto: vie, piazze, parchi e aree pedonali pubbliche e di uso pubblico interessate da eventi, manifestazioni, e quant'altro nonchè mercati che generino assembramento ed affollamento è fatto sempre obbligo di indossare le mascherine chirurgiche o di comunità, ovvero mascherine monouso lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un'adeguata barriera e che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso;
2. L'obbligo di cui sopra non si applica ai bambini di età inferiore ai sei anni e per chi ha motivi di salute non compatibili con l'uso continuativo della mascherina.
Sono esentati dal predetto obbligo anche coloro che stanno svolgendo attività sportiva, purché mantengano la prevista distanza interpersonale con le altre persone;
3. L'inottemperanza agli obblighi imposti dalla presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 4 del decreto leggen.19/2020 convertito con modifiche dalla legge n. 35/2020 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Prefetto di Padova cui compete il coordinamento sulla vigilanza e l'esecuzione dei provvedimenti derivanti dall'emergenza COVID 19, ed inviato per quanto di rispettiva competenza, alla

Polizia Locale di Limena, alla Stazione Carabinieri di Limena e a tutte le forze di Polizia, è affidato il compito di farlo osservare.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Veneto entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni decorrenti dalla data di pubblicazione.



IL SINDACO
STEFANO TONAZZO

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned over the printed name of the Mayor.